

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Gennaio 2022**

**Approfondimento su:** Lavoratori dipendenti e volontari nelle APS e ODV: il rapporto da rispettare

*Sab.15\**

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Dom.16\**

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Dom.30\**

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Lun.31*

### **Iva**

#### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

#### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

#### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

*Inps*

#### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

#### **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*Notiziario Fitel*

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

## Lavoratori dipendenti e volontari nelle APS e ODV: il rapporto da rispettare

Le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) si caratterizzano, come noto, per il fatto di avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, dell'operato dei volontari. La norma è contenuta all'interno dell'art. 32, c. 1, per le ODV e dell'art. 35, c. 1 per le APS. Queste tipologie di associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, oppure, nel caso di APS, al 5% del numero degli associati.

Al riguardo, sorgevano dubbi in merito ai seguenti aspetti:

- criterio applicabile ai fini del calcolo delle percentuali sopra esposte;
- nozione di "lavoratore" da utilizzare ai fini del computo delle percentuali.

Prende posizione su entrambi i punti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 30.11.2021, n. 18244.

Criterio di calcolo da adottare: secondo la nota si ammette il c.d. "criterio per teste" o capitario, ricordando che il dato numerico a cui fare riferimento è quello dei volontari iscritti al registro dei volontari dell'ente. Tale criterio consente di tenere anche conto in maniera positiva dell'apporto di ciascun volontario, pur nella consapevolezza che l'impegno fornito da ciascuno sarà variabile per effetto di condizionamenti anche di natura esterna. Del resto, anche il dato letterale delle due norme parla di "numero" dei volontari in rapporto al "numero" dei lavoratori.

Nozione di "lavoratore": il Ministero richiama l'art. 8, c. 6, lett. r), D.M. Lavoro 106/2020, ovvero il decreto istitutivo del RUNTS. Secondo tale principio, il computo dei lavoratori è limitato ai soggetti dotati di una posizione previdenziale, ossia ai lavoratori dipendenti e parasubordinati, con esclusione dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono "una tantum" prestazioni lavorative di carattere autonomo.